

L'evoluzione dell'incertezza dell'istituto, sprovvisto di disciplina civilistica e fiscale

Trust, si naviga ancora a vista e la Cassazione diventa il faro

Pagine a cura
di STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

A quasi trent'anni dalla ratifica della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 (in vigore dal 1° gennaio 1992) e dal conseguente riconoscimento in Italia di qualsiasi trust, a prescindere dal luogo di istituzione, l'istituto continua a essere del tutto sprovvisto non solo di una disciplina civilistica ma, altresì, di una puntuale regolamentazione fiscale. Il trust, come ormai noto anche ai «non addetti ai lavori», è uno strumento di origine anglosassone che consente di separare beni o diritti dal patrimonio personale di un soggetto (settlor), destinandoli alla soddisfazione di specifici interessi meritevoli di tutela dei beneficiari o al raggiungimento di uno scopo

determinato, mediante l'affidamento degli stessi a un gestore (trustee) eventualmente controllato da un guardiano (protector).

La necessità, in sede di istituzione in Italia di un trust, di scegliere una legge straniera alla quale affidare la regolamentazione dello stesso, abbinata alla quasi totale assenza di una regolamentazione fiscale, ha costituito e continua a costituire un innegabile deterrente alla diffusione di uno strumento che, a livello mondiale, convoglia quasi il 70% della ricchezza complessiva.

L'attrattiva e diffusione di un istituto giuridico, infatti, aumentano non solo in funzione della sua duttilità

ma, altresì, della sicurezza e incontestabilità del risultato che con lo stesso si è in grado di perseguire.

L'assenza di personalità giuridica del trust comporta

di gestore di diritti e obbligazioni relativi al trust fund. Allo stesso modo, i terzi che intendano portare avanti un qualsiasi rapporto, reale od obbligatorio che sia, devono

contattare il trustee, sebbene quest'ultimo non sia il legale rappresentante del trust (proprio in quanto questo non esiste come soggetto giuridico). Dalla prospettiva fiscale, se possibile, la situazione è ancora più incerta. Se da un lato, infatti, il legislatore ha riconosciuto al trust soggettività tributaria Ires con la legge finanziaria del 2007, espressamente includendo nel novero dei soggetti passivi di tale imposta, dal punto di vista della fiscalità indiretta, oggetto precipuo

del presente intervento, è stata omessa qualsiasi regolamentazione.

Così, dopo i più eterogenei e variegati orientamenti espressi dalle Commissioni tributarie, è toccato alla Corte di Cassazione, nel descritto scenario di «incertezza del diritto», tramutare la propria funzione nomofilattica in una sostanzialmente nomogenetica.

Appare opportuno, conseguentemente, fare il punto sulla tassazione indiretta del trust alla luce dei principi, sanciti dalla Corte di cassazione nello scorso anno, con i quali i giudici di legittimità hanno finalmente potuto dirimere il contrasto interpretativo creatosi tra gli orientamenti espressi dall'Amministrazione finanziaria, da una parte, e dalle Commissioni tributarie, dall'altra.

© Riproduzione riservata



che nei rapporti con i terzi a intervenire è il trustee, come autonoma entità (fisica o giuridica), nella propria funzione

SULLA TASSAZIONE INDIRECTA

Prima della Corte, interpretazioni su doppio binario

Come anticipato, nonostante le innumerevoli riforme fiscali succedute negli anni, a oggi, per quanto attiene alla fiscalità indiretta, non vi è alcuna norma o formulazione che regolamenti o contempili espressamente il trust. Il dato rappresenta il punto di partenza per comprendere le numerose problematiche interpretative che hanno dato luogo alle più varieguate posizioni dottrinarie in materia. Si aggiunga, inoltre, che il trust è un istituto estremamente duttile. Considerato, infatti, che esso non costituisce una categoria uniforme ma si presenta nelle forme più variegata, è evidente che ai fini della determinazione della relativa tassazione indiretta è necessario indagare la fattispecie normativa applicabile allo specifico trust nonché ai singoli atti che lo coinvolgono. In considerazione del vuoto legislativo suddetto, il trattamento fiscale di tali atti che ne caratterizzano la vita deve essere determinato in via interpretativa.

Nell'incertezza circa il regime impositivo applicabile e il momento dell'eventuale assoggettamento a imposizione indiretta del trust, sono arrivati due orientamenti contrastanti. Secondo il primo orientamento, sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008, mentre l'atto istitutivo di trust, in quanto privo di contenuto patrimoniale, sarebbe assoggettabile a imposta di registro in misura fissa, l'atto di dotazione, pur essendo atto a titolo gratuito, sarebbe assimilabile a un «vincolo di destinazione» e, in quanto tale, assoggettabile a imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 47, dl 3 ottobre

2006, n. 262. Secondo quanto chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, infatti (cfr. circolare n. 3/E/2008, pag. 8): «La costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo, sia essa disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni. La fattispecie negoziale in esame si sostanzia in un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non all'arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento. Di regola l'attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo. In tal caso l'attribuzione dei beni darà luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Qualora invece manchi detta contestualità, l'atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato a imposta di registro in misura fissa, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo non dia luogo, in nessun caso, ad alcun effetto traslativo». Ai fini della determinazione delle aliquote (e delle franchigie) per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, occorrerebbe avere riguardo al rapporto di parentela intercorrente tra il settlor e i beneficiari al momento della costituzione del vincolo con la conseguenza che, nel caso in cui la disposizione segregativa fosse generica e tale da non consentire la concreta individuazione dei soggetti beneficiari (ovvero nel caso di trust di scopo, di trust costituiti nell'interesse di soggetti non legati da vincoli di pa-

rentela con il settlor ecc.), l'imposta in parola risulterebbe applicabile nella misura massima dell'8%.

Per le operazioni compiute nel corso della vita del trust, atti di acquisto e di vendita effettuati dal trustee nell'ambito dell'attività di gestione del trust fund, la stessa andrebbe valutata di volta in volta, a seconda della natura e degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere (per esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo oneroso, sarebbe soggetta all'imposta di registro nella misura ordinariamente prevista dal Tur). Infine, la devoluzione ai beneficiari del trust fund, secondo l'interpretazione ministeriale, non realizzerebbe un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle donazioni considerata la descritta tassazione già scontata sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust.

Da ultimo, con riferimento alla tassazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, le modalità applicative sono disciplinate dal dlgs 31 ottobre 1990, n. 347 (infra «Tuic»). Tali imposte sono dovute, come noto, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento

del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sarebbero soggetti alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. La base imponibile alla quale commisurare dette aliquote è determinata ai sensi degli articoli 2 e 10 del Tuic.

La descritta impostazione, che ritiene assoggettabile a tassazione l'atto dispositivo e non, anche, l'attribuzione finale del trust fund ai beneficiari, è stata apertamente sconsigliata dal citato secondo orientamento, sposato dalla prevalente giurisprudenza tributaria di merito. Le Commissioni tributarie, infatti, in considerazione della non riconducibilità del trust nel novero dei vincoli di destinazione, dell'assenza sia di effettivo arricchimento del beneficiario e della mancanza di animus donandi, hanno reagito alle conclusioni della prassi amministrativa, reputando più corretta la tassazione al momento dell'attribuzione finale del trust fund ai beneficiari.

In ordine di tempo, è stata la Ctp di Milano, con le sentenze n. 1208/17/14 e n. 1002/25/14, ad accogliere i ricorsi dei contribuenti e dichiarare l'applicabilità all'atto di costituzione e dotazione di imposte di donazione, ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto: «L'atto costitutivo di trust e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari quanto per il trustee» (in tal senso cfr. anche Ctr Lombardia n. 73/15/12, Ctp Treviso n. 14/1/11, Ctp Firenze n. 82/2/12, Ctr Veneto n. 10/29/12, Ctr Firenze n. 77/24/11 e Ctr Lazio-Latina n. 709/39/11, Ctp Milano n. 73/07/10, n. 74/07/10, n. 78/07/2010 e n. 79/07/10).

Ipotecaria e catastale fissa

Maggiori certezze circa la variabile fiscale: è questa la vera conquista del trust nel 2015. Gli orientamenti espressi nel corso dello scorso anno, con i quali la sezione VI della Suprema corte ha fatto luce, a tutto campo, sulla fiscalità indiretta del trust, potrebbero costituire un fattore per un rilancio dell'istituto, dal punto di vista della sua diffusione sul territorio nazionale.

Ecco in sintesi l'orientamento della Cassazione, espresso attraverso alcune pronunce.

Imposta di successioni e donazioni proporzionali. Con le ordinanze n. 3735, n. 3737 e n. 3886 del 24 e 25 febbraio 2015 la Corte di cassazione, chiamata per la prima volta a decidere in tema di imposizione indiretta del trust, ponendo fine al contrasto interpretativo esistente e sconfessando l'orientamento della prevalente giurisprudenza tributaria di merito, ha sancito l'applicabilità all'atto di dotazione del trust dell'imposta di successioni e donazioni in misura proporzionale.

In sostanza, secondo quanto affermato nelle citate ordinanze, la reintroduzione dell'imposta di successioni e donazioni, a opera di n. 262 del 2006, avrebbe istituito una «nuova imposta, accunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali» avente quale presupposto la ricchezza derivante dalla costituzione di un vincolo di destinazione, a prescindere dal trasferimento patrimoniale (la fattispecie aveva a oggetto un c.d. trust auto-dichiarato). Individuato, dunque, il presupposto impositivo nel «valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi», il peso del prelievo graverebbe, così, coerentemente «sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire». Considerato che i vincoli di destinazione «designano non negozi, bensì l'effetto giuridico dinanzi descritto», la Suprema corte ha confermato che l'atto di dotazione di trust è soggetto alla richiamata imposta immediatamente, senza dover attendere la distribuzione del trust fund ai beneficiari.

I principi contenuti nelle richiamate ordinanze non sono stati ribaditi dalla VI sezione della Suprema corte nell'ordinanza n. 5322 del 18 marzo 2015 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, è stato ulteriormente precisato che il presupposto impositivo dell'imposta in parola è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizza-

Tasse e trust secondo la Cassazione

Tipo di atto	Tipo di imposta	Ammontare
Atto istitutivo	Imposta di registro in misura fissa	200 euro
Atto di dotazione	Imposta sulle successioni e donazioni proporzionale	<i>Beneficiari individuati:</i> aliquote e franchigie in base al rapporto di parentela tra settlor e beneficiari
	Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa	<i>Beneficiari non individuati:</i> aliquota massima dell'8% 200 euro per ciascuna imposta
Atti di gestione del trust	Imposte indirette previste per le singole tipologie di atti	-
Trasferimento del trust fund ai beneficiari	Nessuna tassazione, in quanto già scontata in origine	-

zione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, e che nell'area applicativa della norma sono attratti tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il trust.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse. Con le sentenze n. 25478, n. 25479 e n. 25480 del 18 dicembre 2015 la Suprema corte ha aggiunto il tassello mancante. In particolare, sulla scorta di argomentazioni mutate dagli orientamenti della dottrina e della giurispru-

denza tributaria di merito prevalente, ha chiarito che tanto l'atto istitutivo quanto quello di dotazione di un c.d. trust liberale (i.e. finalizzato a esigenze personali o familiari del disponente), non avendo contenuto patrimoniale, scontano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Secondo la Corte, infatti, la capacità contributiva si manifesta solo al momento dell'attribuzione ai beneficiari.

Nonostante le fattispecie esaminate avessero a oggetto un trust istituito an-

tecedentemente alla reintroduzione dell'imposta di successioni e donazioni, i principi espressi in relazione alle imposte ipotecarie e catastali hanno certamente valenza generale. Se, infatti, in considerazione del radicale mutamento del quadro normativo di riferimento, che oggi prevede l'applicazione all'atto di dotazione dell'imposta di donazione in luogo di quella di registro, i principi affermati nelle pronunce in epigrafe appaiono irrilevanti in relazione alla tassabilità dell'atto ai fini delle imposte sulle suc-

cessioni e donazioni, l'affermata applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa risulta senz'altro riferibile anche agli atti di dotazione di trust istituiti a seguito della suddetta reintroduzione. Come chiarito dalla Corte, infatti «è errato affermare che l'atto istitutivo di trust (con trasferimento di beni immobili) andrebbe annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale (ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale) per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo sui beni muniti di valore economico... Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto dell'art. 43, 1° comma, del dpr 131/1986 che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell'imposta... La contraria interpretazione, implicitamente sostenuta dall'Agenzia delle entrate e condivisa dall'impugnata sentenza, non è supportata da alcun elemento normativo quanto alla determinazione della base imponibile nel valore del bene affidato in trust...».

Conclusioni. Nonostante l'apprezzabile sforzo della Suprema corte, il vuoto legislativo che contraddistingue l'istituto giuridico del trust, tanto dal punto di vista civilistico quanto fiscale, ha determinato, nei fatti, un suo scarso utilizzo in Italia. Come potrebbe, infatti, essere digerita, magari da uno straniero, una disciplina tanto disorganica e parziale? Chi mai affiderebbe i propri denari a uno strumento giuridico dai contorni così sfumati? Nonostante tale preoccupante stato di incertezza normativa sia stato segnalato da più fronti e abbia determinato la presentazione di diversi disegni di legge in materia (che si sono poi risolti in un nulla di fatto), il legislatore italiano ha sempre, volontariamente o per mera trascuratezza, finito col mettere in secondo piano la disciplina di tale istituto. L'Italia, in questo modo, finisce per perdere gettito a favore di Paesi più organizzati e strutturati sul tema. Ciò è tanto più incomprensibile considerando che, quanto meno dal punto di vista della fiscalità indiretta, sarebbe sufficiente riconoscere espressamente (ovvero espressamente escludere), al pari di quanto avvenuto in relazione all'Ires, la soggettività tributaria trust in relazione a ognuna delle imposta astrattamente applicabili.

Decisivo, in quest'ottica, l'intervento sul tema annunciato negli scorsi giorni dal presidente della VI Commissione permanente finanze della Camera.

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

730 Precompilato

■ INVIO DATI SANITARI

Entro il 9 febbraio è necessario inviare i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Sts (comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2016)

Legge di Stabilità

■ BENI AI SOCI

Termini riaperti per beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta (legge numero 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi da 115-120)

Expo

■ CESSIONE PADIGLIONI

Circolare chiarisce trattamento fiscale del-

le operazioni relative alle cessioni dei padiglioni e beni utilizzati durante l'esposizione (circolare Agenzia delle entrate numero 1/e del 20 gennaio 2016)

Altre notizie di particolare interesse

■ CREDITO IMPOSTA

Creato il codice tributo per fruire in compensazione del credito riconosciuto alle strutture alberghiere (risoluzione dell'Agenzia delle entrate numero 5/e del 20 gennaio 2016)



La versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaooggi.it/docio7